

Codice A1902A

D.D. 18 febbraio 2019, n. 58

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per conseguire la qualificazione professionale di estetista. Signora RIGONI ERICA.

(omissis)

Vista la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

visto l'articolo 34 bis, comma 1 della L.R. n. 1/2009, che prevede, ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'articolo 3 della l.r. 54/92, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento, di attività lavorativa qualificata, nonché il rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista;

vista la legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista) e in particolare:

- l'articolo 3, dettante disposizioni per il conseguimento della qualificazione professionale;
- l'articolo 9, recante disposizioni in ordine all'equiparazione di soci partecipanti e collaboratori ai dipendenti di impresa;

vista la Determinazione dirigenziale n. 493 del 29 luglio 2015 del Settore Artigianato, avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista e l'abilitazione di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica.";

vista la domanda di Signora RIGONI ERICA (c.f. RGNRCE94S55L219X) recante Protocollo n. 11429/A1902A del 13/12/2018 ricevuta in data 13/12/2018 dalla Direzione Competitività del Sistema Regionale, volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore per la qualificazione di estetista (art 3, comma 1 lettera b) della l.r. n. 54/92);

considerato che con nota prot. 1169 del 8/1/2019, ricevuta dalla Signora RIGONI ERICA il 19/1/2019 e alla quale si rimanda integralmente, sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Dato atto che i motivi ostativi riguardano:

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida (DD 493/2015) il periodo di attività lavorativa è documentato dall'estratto contributivo INPS.

A seguito di attento esame dell'Estratto INPS, risulta che la Sig.ra RIGONI ERICA non ha completato 3 anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di acconciatore nell'arco di 5 anni (art. 3 L. 54/92).

L'attività lavorativa valida deve essere come lavorante con qualifica di 3° livello, a tempo pieno.

La sig.ra Rigoni ha svolto attività lavorativa con 4° livello dal 2015 a novembre 2016, come da buste paga. Tale periodo non può essere considerato valido.

Successivamente, come da estratto Inps, emesso in data 13/12/2018 e aggiornato al 31/10/2018, risulta un periodo di attività lavorativa da dicembre 2016 al 31/10/2018 come da buste paga allegate all'istanza con 3° livello, per complessivi 1 anno e 48 settimane, periodo non sufficiente al completamento di 3 anni di attività lavorativa qualificata presso la ditta FANTAYE ESTETICA DI ASHENGO FANTAYE.

Pertanto, sulla base dei documenti presentati non risultano raggiunti i 3 anni di attività lavorativa, corrispondenti a 156 settimane così come richiesti dalla legge regionale 54/92 (3 anni di attività lavorativa come lavorante 3° livello a tempo pieno).

Tenuto conto che non sono stati presentati dalla Sig.ra RIGONI ERICA memorie scritte o documenti entro i termini indicati nella suddetta comunicazione;

per le motivazioni sopra richiamate l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito, non risulta positiva.

IL DIRIGENTE

visto l'art. 95 dello Statuto regionale;

vista la L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la L.R. n. 1/2009 "Testo unico in materia di artigianato e successive modificazioni intervenute";

vista la L.R. n. 54/1992 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista";

considerato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di non ammettere la Signora RIGONI ERICA al corso di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della L.r. n. 54/92 smi per conseguire la qualificazione professionale di estetista.

Avverso la determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Gabriella Serratrice

AG